

Prot. 8156



Ch. Tauri
Ch. Appari
26/02/2018
✓

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE APPELLO
BARI

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA tra le Procure del distretto per l'estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dagli artt. 318 bis e ss. del D.L.vo 152/06, introdotti dall'art. 1 co.9 l. 68/15

PREMESSA

L'art. 1 co.9 della L.n. 68/2015 ha introdotto nel D.L.vo. una "Parte sesta bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (artt. da 318 bis a 318 octies).

In data 21-10-2015 il Procuratore della Repubblica di Foggia emanava la circ. n. 293 INT, e successive integrazioni (n. 67/16 e prot. n. 8747 Corpo Forestale di Foggia del 12-5-2016) con le quali disciplinava le linee guida in materia di reati ambientali.

Analogamente il Procuratore della Repubblica di Bari con circolare prot. n. 936/16 e succ. modifica (prot. n. 5648/16) delineava il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dal codice dell'ambiente e la loro regolarizzazione amministrativa.

In attuazione dell'art. 6 d.lgs n. 106/2006 in materia ambientale su iniziativa della Procura Generale presso la Corte di Cassazione si è svolto un ampio monitoraggio nell'arco temporale 2016-2017 tramite il quale si è avuto modo di acquisire le diverse prassi giudiziarie sulle modalità di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni. All'esito del monitoraggio nazionale, delle esperienze maturate, della giurisprudenza intervenuta e degli incontri susseguitisi nel distretto, a seguito dei quali i delegati dei Procuratori si sono ampiamente confrontati sui temi dibattuti, è possibile d'intesa con i Procuratori della Repubblica del distretto della Corte di appello di Bari formulare le seguenti indicazioni al fine di orientare uniformemente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1 co. 9 della l. n. 68/2015.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE ex art. 318 bis TUA

La nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, al 29 maggio 2015.

Le contravvenzioni assoggettabili al procedimento delle prescrizioni sono ritenute quelle previste dal d.lgs n. 152/2006 punite con la sola pena pecuniaria e con la pena alternativa mentre si

escludono quelle punite solo con la pena dell'arresto e quelle punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Occorre che dette ipotesi contravvenzionali non abbiano cagionato danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Deve ritenersi che il termine "protette" sia riferito a tutte le risorse, ambientali, urbanistiche e paesaggistiche e quindi, l'istituto di cui agli artt. 318 bis e ss. D.Lvo 152/06 si applicherà in tutti i casi in cui le risorse non risultano protette anche nelle ipotesi in cui ci sia danno o pericolo di danno (sempre con l'esclusione delle contravvenzioni punite con la sola pena detentiva o pena congiunta), mentre se si tratta di risorse protette è ammessa la procedura di estinzione solo nei casi in cui non sia rilevabile un danno o pericolo concreto e attuale di danno.

Si allega al presente protocollo l'elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina (All.a).

2) *PRESCRIZIONI ex art. 318 ter TUA*

Accertata la contravvenzione, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

L'ente accertatore è individuato, quindi, secondo il dettato normativo, nella Polizia Giudiziaria nell'organo di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria). Se l'accertamento viene eseguito da un corpo di polizia amministrativa privo di personale con funzioni di p.g., ovvero da componenti di quel corpo privi di qualifica di UPG, vi è l'obbligo di informare il P.M., che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 318 quinquies, darà comunicazione agli organi deputati ad innescare il procedimento di cui all'art. 318 ter primo comma TUA.



L'asseverazione verrà operata da ARPA Puglia o dalle altre autorità di volta in volta competenti. L'organo di vigilanza che ha accertato il reato impone la prescrizione, che avrà ad oggetto misure specifiche atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e stabilisce il tempo entro cui provvedere.

Dal momento della constatazione dell'illecito la comunicazione di notizia di reato, congiuntamente alle su precisata prescrizione, dovrà peraltro essere trasmessa alla Procura della Repubblica. Quest'ultima imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condiviso la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione. Nel caso in cui l'organo di vigilanza, invece, decide di non applicare la prescrizione pur sussistendone astrattamente i presupposti, qualora il PM dissenta, potrà imporre alla P.G., esercitando i suoi poteri di direzione, di fornire giustificazioni e di impartire la prescrizione.

Nell'impartire la prescrizione asseverata la P.G. fissa per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Non essendo detto termine ancorato ad un dato temporale certo, sarà compito dell'A.G. effettuare un controllo sui termini fissati per la regolarizzazione in modo tale da impedire che, nelle ipotesi in cui la prescrizione venga impartita permettendo il prosieguo dell'attività produttiva, la protrazione dei termini non tecnicamente giustificata possa protrarre senza ragione l'attività illecita. Il suddetto termine sarà prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non ad esso imputabili, che determinino un ritardo nella regolarizzazione. La proroga

non potrà superare sei mesi e dovrà essere concessa con provvedimento motivato da comunicare immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione sarà notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale o al servizio del quale il contravventore eventualmente operi.

3) VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO *ex art. 318 quater TUA*

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore verificherà se la violazione sia stata eliminata secondo modalità e termini prescritti.

Ove la prescrizione sia stata adempiuta, il contravventore verrà ammesso dall'organo accertatore a pagare entro trenta giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore deve dare comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento e dell'eventuale avvenuto pagamento della somma.

In caso, invece, di riscontrato inadempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza se ne darà comunicazione al pubblico ministero e, contestualmente, al contravventore.

I versamenti delle somme incassate per l'estinzione delle fattispecie contravvenzionali saranno effettuati presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, imputandole al Capo VIII, capitolo di entrata 2301: "Multa ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle Autorità giudiziarie ed Amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria".

4) NOTIZIE DI REATO AUTONOMAMENTE PERVENUTE AL P.M. *ex art. 318 quinquies*

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria potrebbero essere investite dal p.m. che avesse autonomamente ricevuto la notizia di reato. In tal caso, ricevuta la comunicazione della Procura, l'organo di vigilanza o la p.g. provvederanno agli adempimenti di cui si è detto. Informeranno in tal caso il p.m. della propria attività senza ritardo.

5) SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE *ex 318 sexsies*

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. fino al momento in cui il p.m. riceve comunicazione dell'adempimento, ovvero dell'inadempimento. Detta sospensione opera anche nel caso in cui il p.m. prenda autonomamente cognizione del reato e del pari la sospensione cessa nel momento della ricevuta comunicazione di adempimento o inadempimento. Anche in corso di sospensione può essere domandata l'archiviazione per motivi diversi dall'avvenuto adempimento. Per converso, se ve ne siano i presupposti il p.m. può attivare l'incidente probatorio, compiere gli atti urgenti di indagine preliminare, disporre o richiedere il sequestro preventivo che, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, potrà essere anche disposto dalla polizia giudiziaria.

6) ESTINZIONE DEL REATO *ex 318 septies*

7



8



La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. In tal caso il p.m. richiede l'archiviazione. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo per essere stata eliminata la violazione, ovvero la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione all'oblazione ex art. 162 bis c.p., con riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

7) ALLEGATI

a) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina
b) elenco esemplificativo delle prescrizioni tipo per ciascun titolo di reato.

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari

Angelo Tommarca Bari 21.11.2017

Procura della Repubblica di Bari

Giuseppe Volpe

Procura della Repubblica di Trani

Antonio M...

Procura della Repubblica di Foggia

Francesco Giuseppe Fedeli Bari, 21 novembre 2017

ALL. A

Elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs 152/06 ART. 29 quattordices Norme in materia di VAS, VIA, IPPC	Comma 1 Parte prima	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 1 Parte seconda	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 3	Ammenda	ESTINGUIBILE
	Comma 4	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 5	Pena alternativa	ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.lgs 152/06 ART.137 Norme in materia di inquinamento delle acque	Comma 1	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 2	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 3	Arresto	NON ESTINGUIBILE
	Comma 4	Arresto	NON ESTINGUIBILE
	Comma 5 parte prima e seconda	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 6	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 7 Rifiuti non pericolosi	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 7 rifiuti pericolosi	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 8	Arresto	NON ESTINGUIBILE
	Comma 9	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 10	Ammenda	ESTINGUIBILE
	Comma 11	Arresto	NON ESTINGUIBILE
	Comma 12	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 13	Arresto	NON ESTINGUIBILE
Comma 14	Pena alternativa	ESTINGUIBILE	

Mio *A* *G*

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.L.gs 152/06 ART.255 Abbandono rifiuti	Comma 3	Arresto	NON ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs. 152/06 Art.256 attività di gestione rifiuti non autorizzata	Comma 1 lett.a)	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 1 lett. B)	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 2	Pena alternativa per i rifiuti non pericolosi	ESTINGUIBILE
	Comma 2	Pena congiunta per i rifiuti pericolosi	NON ESTINGUIBILE
	Comma 3 -parte prima e seconda	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 4	rinvia alle pene comminate ai commi 1,2 e 3 a cui applica una riduzione	ESTINGUIBILE solo nei casi di cui al comma 1 lett.a) e al comma 2 quando si tratta di rifiuti non pericolosi
	Comma 5	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 6 prima parte	Pena alternativa	ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs. 152/06 ART.257 - bonifica dei siti	Comma 1 - parte prima e seconda	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 2	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs. 152/06 Art. 259 - traffico illecito di rifiuti	Comma 1	Pena congiunta	NON ESTIGUIBILE

[Handwritten signatures and initials]

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs.152/06 ART.261BIS - incenerimento e coincenerimento	Comma 1	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 2	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 3	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 4	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 5	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 6	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 7	Pena congiunta	NON ESTINGUIBILE
	Comma 8 - Parte prima	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 8 -Parte seconda	Pena congiunta non estinguibile	NON ESTINGUIBILE
	Comma 9	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 10	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 11	Ammenda	ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs.152/06 ART. 279 inquinamento atmosferico	Comma 1 - parti prima e seconda	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 2 - Parte prima	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 2 Parte seconda	Rinvia alle sanzioni previste dall'art.29 quattordices	NON ESTINGUIBILE
	Comma 3	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 4	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 5	Arresto	NON ESTINGUIBILE
	Comma 6	Pena alternativa	ESTINGUIBILE

NORMA SANZIONATORIA	COMMA	SANZIONE	ESTINGUIBILITA'
D.Lgs. 152/06 ART. 296 Combustibili	Comma 1 lett.a)	Pena alternativa	ESTINGUIBILE
	Comma 3	Pena alternativa	ESTINGUIBILE

[Handwritten signatures]

ALL.B



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE APPELLO
BARI

PRESCRIZIONI IMPARTIBILI AL CONTRAVVETTORE

Fermo restando quanto già formulato nel testo del protocollo e ad integrazione dello stesso si puntualizza quanto segue:

Le prescrizioni, non sono vincolanti, neppure per la P.G., la P.G. può adottare quindi diverse determinazioni nella formulazione delle prescrizioni, in tal caso, si dovrà segnalare la circostanza al magistrato titolare nell'ambito dello stesso procedimento che valuterà l'eventuale segnalazione al Procuratore della Repubblica e quest'ultimo al Procuratore Generale al fine di una eventuale rimodulazione dei contenuti delle prescrizioni.

Se non vi è evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto ed attuale ed occorre procedere a caratterizzazione del sito a seconda della natura della violazione, della sottoposizione o meno dell'area a sequestro, dell'esistenza di motivi di urgenza e della disponibilità dell'ARPA si deve procedere a campionamento e analisi secondo una procedura flessibile:

- a) nelle ipotesi ordinarie ossia in quelle in cui lo stato dei luoghi non è soggetto ad immediata modifica (ad es. perché lo scarico ha natura occasionale o perché si è proceduto a sequestro per altri motivi da specificarsi nella notizia di reato) si inviterà il contravventore, che voglia che sia accertata l'assenza di danno o pericolo concreto e attuale e quindi che voglia accedere alla procedura estintiva, a servirsi a proprie spese di un laboratorio accreditato il quale dovrà effettuare le analisi necessarie per la caratterizzazione del sito e formulare un giudizio conclusivo sugli esiti dell'attività analitica; in tal caso la P.G. effettuerà il prelievamento di due campioni, consegnandone uno al laboratorio accreditato e trattenendo l'altro per eventuali verifiche sulla correttezza degli esiti degli analisi; entro trenta giorni dal campionamento il contravventore dovrà consegnare gli esiti delle analisi all'organo di vigilanza che, ove ve ne siano i presupposti formulerà la prescrizione trasmettendola all'organo asseveratore. Alla Procura della Repubblica verrà mandata senza ritardo notizia degli esiti delle analisi ovvero della omessa consegna nei termini delle analisi, della eventuale formulazione della prescrizione e della trasmissione della stessa per l'asseverazione;
- b) nelle ipotesi di urgenza ossia in quelle in cui lo stato dei luoghi può essere soggetto a modifica o in altri casi che verranno specificatamente indicati chiederà l'intervento dell'ARPA affinché questa effettui campionamenti ed analisi che dovrà trasmettere, con giudizio conclusivo sugli esiti dell'attività analitica, all'organo di vigilanza entro trenta giorni. Anche in tal caso l'organo di vigilanza, ove ve ne siano i presupposti, formulerà la prescrizione trasmettendola all'organo asseveratore. Alla Procura della Repubblica verrà mandato senza ritardo notizia degli esiti delle analisi, delle eventuale formulazione della prescrizione e della trasmissione della stessa per l'asseverazione.

(Segue elenco esemplificativo delle prescrizioni tipo per ciascun titolo di reato)

1.1 ABBANDONO/ABOLIZIONE SU MOBILE DI RIFIUTI (art. 235, co. 1 e 2).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio autorizzato;
 - b) rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;
 - c) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto, secondo la iniziale qualifica offerta dalla PG e specificata sub a);
 - d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate;
 - e) esito inidoneo su suolo che attesti il ripristino dei luoghi (e, quindi, nei casi che lo richiedano, verifica dalla CSC).
- Tempo 30 gg. (40 giorni se necessario) (analisi di laboratorio); 75 se necessario anche la verifica della CSC.

1.2 TRASPORTO DI RIFIUTI IN ASSENZA DI TITOLO AGIUTATIVO (ovvero con AUTOPOMPEZI NON IDONEI/ABILETTATI (art. 236 co. 1).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio autorizzato;
 - b) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previa autorizzazione su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), secondo la iniziale qualifica offerta dalla PG e specificata sub a);
 - c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub b) indicate;
 - d) ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto;
 - e) verifica dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione.
- Tempo 30 gg. (se necessaria anche la iscrizione all'albo dei professionisti, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica iscrizione occorrente).

1.3 SUPERAMENTO TERMINI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI da parte di soggetto non gestore di rifiuti (art. 236 co. 2)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio autorizzato;
- b) (se infatti si tratta di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno all'attività del produttore) rimozione delle quantità in essere volontaria o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali (o di deposito con inosservanza delle altre previsioni) con trasporto a impianti autorizzati di recupero/smaltimento tramite impresa abilitata;
- c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub b) indicate.

1 Non è quindi la esistenza in sé di un vincolo o di un regime di tutela ad assumere rilevanza: per fare un esempio una violazione formale della disciplina dell'inquinamento ambientale non è tanto che possa direttamente originare danno o pericolo di danno ad non ricerca protetta dal Piano di assetto idrogeologico.

- d) ove la attività di deposito temporaneo debba proseguire, approssimazioni di specifici caratteristiche (o insieme analoghi) che specificati la destinazione di ciascuna area di deposito con l'indicazione esplicita dei codici e delle tipologie rifiuti, in modo che:
 - i. risultino le singole aree chiaramente distinte su tre livelli di rispetto a quelle destinate a sottoprodotti e materie secondarie o materie prime
 - ii. non sia possibile la miscelazione tra categorie non omogenee di rifiuti
- e) ove la attività di deposito temporaneo debba proseguire, consi da atto avente data certa l'opinione del produttore per una delle modalità alternative di deposito specificate al n. 2 della lettera b) dell'art. 183 d.lgs. 152/06;

80 gg.

1.4 SUPERAMENTO TEMPI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI (da parte di soggetto che sia anche gestore di rifiuti)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) (se trattasi di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno si legge in otti sono rinvenibili) rinozione delle quantità in cubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali con trasporto tramite impresa abilitata a impianti autorizzati di recupero/smaltimento; (se trattasi di rifiuti suscettibili di trattamento/recupero nell'ambito dello stesso impianto) trattamento preferenziale delle quantità in cubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali, con rinuncia all'accettazione di ulteriori materiali in ingresso fino al completamento di quanto sopra;
- c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate

80 gg.

1.5 IMMISSIONE DI RIFIUTI SOLIDI NEL SOTTOSUOLO (previa scavo, con o senza ricopertura)

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) rinozione completa e ripristino dei luoghi;
- c) conferimento a impianto di recupero/smaltimento autorizzato da parte di impresa abilitata
- d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicata, con rinuncia necessaria, indagine sul suolo interessato da scavo/riempimento per verifica delle CSC.

Tempo 70 gg. (80 gg. ove necessaria caratterizzazione analitica e verifica di CSC)

1.6 SCARICO DI REFLUI NON AUTORIZZATO (187)

- a) immediata interruzione dello scarico;
- b) Ove non si tratti di scarico del tipo episodico e in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, conseguimento della autorizzazione allo scarico in corpo ricettore;
- c) Nelle mare, in caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso o prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi (tempo 7 gg) con debita comunicazione all'A.P.C.;
- d) Ove si tratti di scarico episodico, chiusura/eliminazione della condotta di scarico;
- e) Quanto al corpo ricettore:
 - Se atole: esecuzione delle procedure di bonifica/messa in sicurezza sul atole interessato allo scarico da parte di soggetto qualificato.
 - Se corpo idrico superficiale o acque superficiali: valutazione della qualità delle acque superficiali mediante l'esecuzione del monitoraggio di indagini ai sensi della normativa vigente (p.e. DM. 56/2008 e 266/2010), che tenga conto anche dell'eventuale specifica destinazione d'uso delle acque, da parte di soggetto qualificato con presentazione di relativa relazione.

Si autorizza relazione idrogeologica e piano di monitoraggio della falda acquifera da parte di soggetto qualificato

Tempo 30 gg. da servizio in campo

Tempo 60 giorni in scade in campo, sopralluoni / sopralluoni

Cui si aggiungono i tempi minimi per il conseguimento del titolo nel caso a) e d)

1.2 SUPPLEMENTO DEI LIMITI ALLO SCARICO INDUSTRIALE AUTORIZZATO

- Immediata interruzione dello scarico;
- In caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso e prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi (tempo 7 gg.);
- Presentazione di relazione di adeguamento funzionale e gestionale del processo di trattamento che prevenga la possibilità di ulteriori superamenti dei limiti
60 gg.
In alternativa a c)
- Nel caso in cui sia possibile e la parte intende ciò, non modifica dei limiti previsti nella autorizzazione, conseguimento della modifica della autorizzazione
Tempi della autorizzazione

1.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE - impianto non soggetto ad AIA (art. 279 - comma 1)

- Immediata interruzione dell'emissione;
- nel caso in cui l'emissione sia episodica, chiusura/eliminazione del punto di emissione;
- nel caso in cui l'emissione non sia episodica, conseguimento della autorizzazione prevista;
- ove sussistano documentate condizioni per la licita prosecuzione dell'attività che origina l'emissione, e nelle more dall'autorizzazione di cui sopra, adozione di sistema di abbattimento delle emissioni tecnicamente idoneo previa certificazione di idoneità da parte di tecnico competente, relazione di allastimento e collaudo e protocollo di condizionale/insustenziazione.
Tempo 20 giorni + TEMPI PER AUTORIZZAZIONE

1.9 SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

- Interruzione della spedizione;
- Individuazione del regime di spedizione in ragione della scelta di classificazione del rifiuto secondo il regolamento 1013/06
- conseguimento del titolo abilitativo coerente per la prosecuzione
- consegna alla P.C. della documentazione attestante la sussistenza dell'attuale titolo abilitativo e le caratteristiche dell'impianto di destinazione; nonché degli ulteriori documenti richiesti (garanzia, contratto ove richiesto)
- ripresa della spedizione a cura di vettore abilitato
(nel caso in cui l'efficacia della spedizione riguardi alcuni degli aspetti possibili, andranno formulate soltanto le prescrizioni su casi relative)
10 giorni (se regime ordinario 60)



